



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di luglio, alle ore 18,45 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
SANDONA' dott. MARCO	Sindaco	X	
ZANOCCO GIOVANNI	Assessore	X	
FRIGO RICCARDO	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**

Assume la presidenza il Signor **Sandonà dott. Marco** – **Sindaco**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2018**

RELAZIONA IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazioni consiliari n. 6 del 23.01.1991 e n. 25 del 17.04.1991 e successive modificazioni;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 12.03.2018, esecutiva, con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2018 dei fondi previsti in bilancio per la concessione dei benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

VISTI:

-l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;

-l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, che recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali”;

-la deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Lombardia che recita:

Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...];

-la deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia la quale propone un'analisi coordinata dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, da cui emerge che:

“Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”. Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per “sponsorizzazione” si deve intendere la spesa effettuata per “la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine”. Per “contributi” si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla

comunità dei cittadini.

[...]

I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.

In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione.

In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare "contributi" a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.

Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.

[...]

I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini";

-la suddetta deliberazione rimanda anche al parere n. 89 del 26 febbraio 2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere che, dopo aver sottolineato la differenza esistente tra sponsorizzazione e contributo, recita:

"[...] giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito". La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione.

In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012";

VISTI, inoltre:

-l'art. 118, comma 4, della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che dispone: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

-l'art. 3, comma 5 del T.U.O.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale recita: "I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

-l'articolo 14 del ns/ statuto comunale il quale prevede che il Comune agevoli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità;

PRESO ATTO, quindi, che:

-tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che

(direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

DATO ATTO che dalla suddetta normativa si evince, in sintesi, che:

- sono vietate le sponsorizzazioni ovvero le spese che presuppongono la semplice finalità di segnalare la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine;
- non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;
- il divieto di erogare contributi ad associazioni che erogano servizi a favore della pubblica amministrazione, anche a titolo gratuito ed in genere sulla base di convenzioni, non sussiste laddove viene appurato che l'associazione eroga servizi il cui destinatario diretto non è il Comune, ma la popolazione;

DATO ATTO che:

- le associazioni sono state invitate a presentare istanza di contributo ordinario entro il 31 maggio 2018;
- sono state prese in esame anche le richieste pervenute oltre la suddetta data, dal momento che il termine non era perentorio;
- la documentazione pervenuta è depositata agli atti;

VISTA la proposta di contributi in relazione alle attività svolte ed alle disponibilità del B.P. 2018/2020, come da relazione del 16.07.2018, depositata in atti;

RITENUTO di erogare i seguenti contributi ad Enti/Associazioni/Gruppi locali per il 2018:

DENOMINAZIONE	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE
Scuola Materna San Giuseppe Operaio	13.000,00
Scuola Materna San Gaetano di Mosson	2.500,00
Gruppo Amici della Montagna	500,00
Nuova Montagna Caltranese	300,00
Le città Visibili	300,00
A.S.D. Quattro Stagioni	500,00
Comitato Genitori Scuola Elementare	200,00
Mosson Drum & Bugle Corps	300,00
Sci Nordico	300,00
Banda Cittadina & Majorettes	2.500,00

DATO ATTO di:

- aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica e della relativa tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente;
- dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 - art. 26 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e art. 27;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di erogare ad Enti/Associazioni/Gruppi locali i seguenti contributi ordinari per l'anno 2018:

DENOMINAZIONE ENTE/ASSOCIAZIONE/GRUPPO	SERVIZI RESI	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE
Scuola Materna San Giuseppe Operaio	Servizio Istruzione, in mancanza di servizio statale	13.000,00
Scuola Materna San Gaetano di Mosson	Servizio Istruzione, in mancanza di servizio statale	2.500,00
Gruppo Amici della Montagna	Pulizia sentieri e sorgenti montane, ecc..	500,00
Nuova Montagna Caltranese	Tutela della montagna, prevenzione incendi, difesa idrogeologica, ecc....	300,00
Le città Visibili	Iniziative culturali ed educative	300,00
A.S.D. Quattro Stagioni	Attività sportiva del basket tra i ragazzi delle scuole elementari e della prima media	500,00
Comitato Genitori Scuola Elementare	Servizi vari a supporto delle attività didattiche	200,00
Mosson Drum & Bugle Corps	Servizi di formazione musicale	300,00
Sci Nordico	Servizi sportivi (corsi di presciistica e corsi di sci nordico)	300,00
Banda Cittadina & Majorettes	Servizi di formazione musicale e coreografica di ragazzi ed adulti	2.500,00

2. Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a dare esecuzione al presente provvedimento secondo la disciplina comunale, liquidando un acconto pari al 75% della somma assegnata, mentre il rimanente 25% verrà liquidato nel 2019 previa esibizione di rendiconto economico e relazione attività svolte nel 2018.
3. Di pubblicare i dati previsti dall'art. 26, comma 2 e dall'art. 27 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, sul sito internet comunale sub "Amministrazione trasparente" sub sezione di 1° livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto sezione di 2° livello "Atti di concessione".
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

Caltrano, 16.07.2018

IL PROPONENTE
Il Sindaco
dott. Marco Sandonà

PARERI	
Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del settore affari generali F.to dott. Brazzale Corrado _____ Caltrano, 16.07.2018	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Per Il responsabile del settore finanziario F.to Nicoletti Franco _____ Caltrano, 16.07.2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
f.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ In data 16/07/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

☐ In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 23/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 24/07/2018 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.

Caltrano, 24/07/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eberle Sonia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 24/07/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eberle Sonia